

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente                                                                                                                         |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                                                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                                                              |
| - Dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Relatore)                     |

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato all'Arbitro Bancario Finanziario in data 9 novembre 2009, a mezzo di legale difensore, il ricorrente lamenta l'infruttuoso esito del reclamo inoltrato il 15 settembre 2009 alla Banca per l'insoddisfacente risposta ricevuta da quest'ultima in data 29 settembre 2009.

Lamenta in particolare il ricorrente, producendo all'uopo il suesposto reclamo inoltrato a suo tempo dall'odierno difensore (**all. 1** al ricorso), che egli, già cliente della Banca e titolare di un fido, *"a causa della congiuntura economica sfavorevole e della insolvenza del suo principale cliente"* era stato costretto, nel mese di giugno del 2009, *"a ricorrere con maggiore ampiezza al fido, pagandone regolarmente gli oneri"*.

Nel reclamo, afferma il ricorrente di essersi recato, alla fine di giugno 2009, presso la filiale ove intratteneva i propri rapporti, per chiedere *"quali potessero essere le soluzioni per ridurre l'esposizione del fido concesso ammontante a circa euro 3.000 (tremila)."*

Il direttore della filiale avrebbe rassicurato il cliente, prospettandogli la possibilità di ottenere *"una copertura di 10.000 euro"*, per la quale sarebbe stato sufficiente *"seguire una semplice procedura informatica ed apporre alcune firme"*.

In data 3 luglio 2009, dunque, il ricorrente apponeva le firme richieste sui relativi moduli, *"nella totale convinzione"* di contrarre unicamente con la propria Banca. Tuttavia, dichiara il ricorrente, in data 17 luglio 2009 egli riceveva invece una comunicazione da altro intermediario, una società finanziaria, apprendendo nell'occasione *"di aver stipulato con la stessa un contratto di finanziamento, al tasso dell'8,49%, per un totale da rimborsare di € 13.540,00 euro in 60 rate"* (contratto prodotto sub **all. 6** al ricorso).



Nel reclamo si contesta altresì alla Banca:

a) il mancato rilascio al ricorrente di copia del contratto di finanziamento, nonostante la sottoscrizione di una clausola con la quale il cliente dichiarava di aver ricevuto tale copia;

b) l'inveritiera prospettazione, da parte del direttore della filiale della possibilità di recedere in ogni momento dal rapporto (prospettazione invero smentita dall'art. 7 del contratto di finanziamento, il quale prevede che l'estinzione anticipata del contratto comporta il pagamento di spese e commissioni che al 14.8.2009 già ammontavano ad euro 1.208,00, oltre al capitale pari ad euro 10.000,00: v. **all. 8** al ricorso);

c) la mancata illustrazione, da parte del sopraindicato direttore, della natura facoltativa dell'adesione alla *"copertura assicurativa del credito, pari ad euro 852,60"* prevista dal predetto contratto di finanziamento;

d) la mancata consegna, da parte della Banca, della nota informativa e delle condizioni di assicurazione di una terza società, nonostante l'apposizione della firma nell'apposito riquadro all'uopo previsto dalla modulistica; il ricorrente lamenta infatti che tale nota (**all. 7** al ricorso) non gli era stata fornita né tantomeno illustrata al momento della stipula, ma che gli venne consegnata, dietro successiva richiesta, dalla società finanziaria. In merito il ricorrente adduce, nel reclamo, che la mancata conoscenza delle condizioni di recesso [cfr. art. 4 condizioni di assicurazione all.te al ricorso] gli aveva precluso di recedere dalla polizza senza oneri.

Il ricorrente, affermando dunque di aver richiesto alla propria Banca *"un piano di rientro in pochi mesi per una somma al massimo di 3.000,00 euro"* e di essersi invece trovato *"gravato da 60 rate mensili da 225,68 euro a fronte di un totale da rimborsare di € 13.540,80"*, ritiene che la condotta tenuta dalla Banca integri il diniego della *"la tutela spettante ad un qualsivoglia consumatore, di certo non addetto ai lavori e dunque non in grado di comprendere che cosa celasse in realtà l'operazione che andava ad intraprendere"* con *"violazione della fiducia (...) nel ricevere una informazione corretta e completa e nell'essere indirizzato consapevolmente verso soluzioni consone alle sue esigenze e volontà"*.

Conclude pertanto, in reclamo, con la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in € 5.000,00.

Con lettera raccomandata a/r del 29.9.2009 la Banca – tramite il proprio ufficio reclami - ha respinto la richiesta avanzata, dichiarando che in fase precontrattuale al ricorrente sarebbero state illustrate tutte le caratteristiche del prestito e che – prima della conclusione del contratto - il cliente avrebbe sottoscritto:

- l'informativa privacy, su modulo riportante la denominazione della società concedente il prestito;

- un ulteriore documento, nel quale *"in maiuscolo ed in grassetto"* era chiaramente trascritta la denominazione sociale dell'impresa di cui erano offerti i prodotti.

L'intermediario ha comunque invitato il cliente a contattare, per ogni ulteriore chiarimento, la società finanziaria contraente.

In sede di ricorso, il ricorrente ribadite le circostanze in fatto già enunciate nel reclamo, svolge le seguenti ulteriori deduzioni in fatto e in diritto:

1) il ricorrente, recatosi presso la Banca per richiedere chiarimenti, sarebbe stato invitato a chiudere il rapporto di conto corrente dal direttore, che, reagendo *"in modo concitato"*, senza fornire adeguate risposte, lo avrebbe messo alla porta.

2) Il legale del ricorrente avrebbe preso contatti - su incarico del proprio assistito - con il direttore della filiale, che avrebbe riferito che il contratto in questione era *"uno dei primi finanziamenti di questo tipo erogati dalla sua filiale"*; che, inoltre, *"non conosceva"*



*bene la relativa procedura informatica, che l'unica copia del contratto era stata trasmessa" alla società finanziaria;*

3) dai contatti avuti con il direttore della filiale e con la società finanziaria, risulterebbe inoltre che la filiale della Banca non era in possesso di copia del contratto, in quanto redatto in unico originale e trasmesso alla società finanziaria, mentre quest'ultima affermava l'esistenza di una copia per il cliente, da consegnarsi a cura della Banca e che tale contratto sarebbe stato consegnato successivamente dalla società finanziaria stessa;

4) *"l'asserita chiarezza in ordine al soggetto con il quale il cliente stava contraendo" risulterebbe "smentita dal modulo contrattuale" poiché il logo contenuto nell'intestazione del modulo sarebbe simile alla denominazione di una delle società appartenenti al gruppo dell'intermediario e sarebbe dunque evidente come "il cliente possa ragionevolmente e in buona fede credere di contrarre con soggetto appartenente al medesimo gruppo(...) in mancanza di una corretta informazione" sul punto.*

Ribadite le doglianze già espresse nel reclamo, il ricorrente conclude qualificando il comportamento del direttore di filiale della Banca siccome *"contrario ai canoni di diligenza, trasparenza, corretta informazione e buona fede"* e, per l'effetto, richiede a questo Arbitro di *"disporre il risarcimento"* da parte della Banca *"dei danni subiti"* dal ricorrente *"quantificabili in euro 6.000,00 (seimila) "*.

Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 14 dicembre 2009, la Banca respinge la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente, osservando che:

- il ricorrente *"liberamente e consapevolmente"* ha sottoscritto in data 3.7.2009 una *"richiesta di finanziamento di prestito personale di € 10.000,00"*, apponendo *"numerosi firme su moduli (ivi compreso il documento di sintesi)"* nei quali è chiaramente trascritta, in grassetto, la denominazione della società finanziaria concedente il finanziamento e nei quali sono riportate le condizioni economiche e contrattuali applicate al finanziamento;

- nella richiesta era esplicitato che si trattava di un prestito con assicurazione ed il cliente ha apposto regolarmente la sua firma nell'apposito riquadro;

- il contratto si è regolarmente perfezionato con la società finanziaria concedente, mentre la Banca rivestirebbe nel caso di specie il semplice ruolo di *"collocatore di prestiti personali dedicati al credito al consumo"*;

- nessuna responsabilità è ascrivibile all'intermediario poiché al ricorrente sono state *"fornite, con ordinaria diligenza e secondo buona fede, tutte le informazioni attinenti al finanziamento"*.

Infine, la Banca segnala che il ricorrente richiede, a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma di € 6.000,00, a fronte di € 5.000,00 richiesti in sede di reclamo. Peraltro, secondo la resistente Banca, il ricorrente non allega alcun documento a comprova del danno lamentato.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Banca chiede il rigetto di *"ogni istanza, eccezione e deduzione"* contenuta in ricorso.

Alle controdeduzioni non risulta allegato alcun documento.

## DIRITTO

Preliminarmente va accertata la sussistenza dei presupposti processuali che legittimano l'adozione dell'odierna decisione.

A tal riguardo, il ricorso appare tempestivamente proposto a norma dell'art. 5, comma 1° Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 275 del 29.7.2008 (in breve. Del. CICR) e della Sez. VII, § 2, 2° cpv delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi Bancari e finanziari adottato con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 18



giugno 2009 (in breve Disp. ABF). Nel ricorso viene dato atto che i temi oggetto del contendere sarebbero già stati portati a conoscenza della resistente con segnalazione effettuata il 28 luglio 2009 all'Ufficio Reclami della Banca: tuttavia non è chiaro se il predetto documento, non versato in atti, possa ritenersi esso stesso un reclamo. Quand'anche così fosse (e la circostanza parrebbe verosimile, atteso che la Banca resistente, nella missiva del 29 settembre 2009 sub all. 2 cit. menziona anche una lettera pervenuta in data 31 luglio 2009), in ogni caso, essendo comunque stato presentato un secondo e assorbente reclamo in data 15 settembre 2009 ed essendo stato il ricorso presentato il 9 novembre 2009, quest'ultimo deve giudicarsi tempestivo rispetto ai termini previsti dalle succitate Del. CICR e Disp. ABF.

Quanto ai contenuti del ricorso, i fatti narrati afferiscono ad una operazione di finanziamento proposta dalla resistente, ma non sollecitata dal ricorrente, la cui richiesta era consistita nella proposta di rinegoziazione delle scadenze relative ad un rapporto di affidamento in essere con la Banca. In concreto, il predetto finanziamento, stipulato poi con un terzo soggetto non evocato nel presente procedimento, verrà proposto e "collocato" dalla Banca. Ne consegue che, sia che la controversia voglia riferirsi all'esecuzione del rapporto di affidamento in essere fra le parti sia che la stessa voglia rapportarsi al comportamento della Banca tenuto in occasione della vendita di un finanziamento di terzi, il tema controverso rientra comunque nella nozione di controversia di competenza dello scrivente organo ai sensi dell'art. 1, comma 1° lett. b) Del. CICR e Sez. I, § 4 Disp. ABF.

Sempre in via preliminare, e al fine di stabilire la corretta normativa applicabile al caso di specie, occorre chiarire la natura del soggetto ricorrente, posto che il medesimo, vuoi nel reclamo vuoi nel ricorso, lamenta condotte a suo dire contrarie, fra l'altro, ai principi della normativa a tutela dei soggetti giuridici qualificabili come consumatori.

Ritiene il Collegio che al ricorrente non possa riconoscersi la soggettiva qualifica di consumatore in relazione alle vicende che hanno originato l'odierno procedimento. Il documento di identità prodotto dal ricorrente (all. 4 al ricorso) attesta che la professione svolta dal medesimo è quella di artigiano e nel "modulo per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario", dal medesimo sottoscritto il 3 novembre 2009, egli si qualifica come appartenente ad "altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)" rispetto a quella di consumatore. La duplice circostanza in sé non è dirimente, in quanto la qualifica professionale del soggetto non vale ad automaticamente ascriverlo, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, al novero dei non consumatori, dovendosi viceversa aver riguardo alla finalità per la quale il soggetto agisca nell'ambito del rapporto con l'offerente prodotti o servizi: inequivoci in tal senso il tenore dell'art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (in breve, Cod. Cons.) e dell'art. 121 comma 1° del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (in breve TUB).

Decisiva invece appare la prospettazione fattuale offerta dallo stesso ricorrente già in fase di reclamo, dove egli afferma che la decisione di rivolgersi alla Banca, da cui sarebbero scaturiti i fatti denunciati, sarebbe stata assunta "a causa della congiuntura economica sfavorevole e della insolvenza del suo principale cliente" e dalla connessa esigenza, nel mese di giugno del 2009, di "ricorrere con maggiore ampiezza al fido, pagandone regolarmente gli oneri" (All. 1 cit.). Ne consegue che la richiesta, a suo tempo formulata dal ricorrente alla resistente, era finalizzata ad ottenere una rimodulazione delle condizioni di un affidamento Bancario evidentemente concesso nell'ambito dello svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente. Ne consegue altresì, quale logico corollario, che il ricorrente, nelle circostanze, abbia certamente agito per scopi riferibili alla propria attività imprenditoriale, il che vale ad escludere ai sensi delle norme poc'anzi citate la sua qualifica di consumatore.



Al caso in decisione non trovano dunque applicazione le disposizioni in tema di credito al consumo, di cui all'art. 121-126 TUB, né alcuna altra disposizione normativa in materia di rapporti fra soggetti professionali e consumatori.

\* \* \*

Nel merito, il ricorrente lamenta un danno conseguente alla asseritamente involontaria stipulazione di un contratto di finanziamento con un soggetto terzo: stipulazione che, nella doglianza del ricorrente, sarebbe avvenuta su indicazione della Banca resistente, che, nelle circostanze, avrebbe tenuto un comportamento scorretto nella fase di stipulazione, basato su comportamenti commissivi ed omissivi tali da violare i canoni di diligenza, trasparenza, corretta informazione. In particolare, il ricorrente ascrive alla resistente i seguenti comportamenti:

- 1) l'aver scorrettamente rappresentato la possibilità di ottenere, in luogo della dilazione sul debito emergente dall'affidamento in essere, *“una copertura di 10.000 euro”*, per la quale sarebbe stato sufficiente *“seguire una semplice procedura informatica ed apporre alcune firme”*, sottacendo che, nella realtà, tale copertura sarebbe consistita nella stipulazione di un contratto di finanziamento con un soggetto terzo, nella specie un prestito personale di durata quinquennale (60 rate mensili);
- 2) l'aver omesso di consegnare copia del contratto;
- 3) l'aver prospettato la facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto, sottacendo che l'esercizio di tale facoltà avrebbe comportato il pagamento di oneri e commissioni;
- 4) l'aver omesso di rappresentare al ricorrente che la polizza collaterale al finanziamento rappresentava una semplice facoltà e non già un obbligo del ricorrente;
- 5) l'aver omesso di consegnare copia della nota informativa contenente le condizioni generali della polizza.

Nel ricorso, il ricorrente quantifica la domanda risarcitoria nell'ammontare di euro 6.000 (seimila).

Ad avviso di questo Collegio, la rappresentazione avversaria si scontra con evidenze documentali in atti che non consentono di avallarne la prospettazione. Al di là della possibilità di ritenere effettivamente provate, in questo procedimento, le condotte positive e negative ascritte alla Banca, in ogni caso, ed in via assorbente, sembra che, quantomeno con riferimento alle circostanze **sub 1), 2), 3) e 4)** sopra indicate, la documentazione in atti non possa che confermare, nell'ambito di un rapporto non inquadrabile nell'alveo consumeristico, la sufficienza degli elementi informativi a disposizione del ricorrente.

Ed infatti il contratto di finanziamento individua, in modo oggettivamente chiaro, le informazioni e le indicazioni la cui mancata rappresentazione da parte della Banca, secondo il ricorrente, integrerebbe il conferimento di un consenso non adeguatamente informato. Con riferimento alla capacità probatoria del modulo *“Richiesta di finanziamento prestito personale”* si deve osservare come lo stesso sia stato prodotto in questo procedimento sub All. 6 dal medesimo ricorrente. Il documento riporta le sottoscrizioni di quest'ultimo nonché della Banca collocatrice e non è stato oggetto di alcun disconoscimento esplicito o implicito a cura delle parti. Dunque l'All. 6 integra, senza dubbio, la richiesta di finanziamento sottoscritta in data 3 luglio 2009 dal ricorrente e, dunque, un documento essenziale ai fini del decidere.

Con riferimento ai fatti rappresentati **sub 1)**, si deve osservare come l'oggetto del finanziamento e le condizioni essenziali (dunque, l'importo richiesto, l'importo finanziato, il costo del finanziamento, il totale da rimborsare, il numero di rate, l'importo di ciascuna rata) siano indicate nel modulo con una chiara rappresentazione di sintesi (cfr. prima



pagina All. 6). Allo stesso modo, il marchio recante la denominazione della società emittente il finanziamento risulta ivi chiaramente stampigliato: il marchio è infatti presente sia nell'intestazione (ove vengono indicati i riferimenti istituzionali dell'emittente), sia in calce, sotto la dichiarazione "*finanziamento accettato*", sia, più sotto, in prossimità della sottoscrizione apposta dal ricorrente ("*Originale*" per la società finanziaria). Si noti, altresì, che i dati di cui sopra sono tutti compresi nella pagina del modulo ove lo stesso ricorrente ha provveduto ad apporre le proprie firme. Non può dunque essere revocato in dubbio che la rappresentazione dell'oggetto del contratto di finanziamento nonché l'individuazione del soggetto erogante non poteva obiettivamente, all'atto della stipula, risultare ambigua.

Quanto ai fatti sub 2, 3 e 4, si deve osservare quanto segue: quanto alla mancata consegna della copia del contratto di cui al punto **sub 2**), la circostanza risulterebbe contraddetta dal contenuto della dichiarazione contenuta nello stesso modulo di sottoscrizione sub All. 6: in tale sede, infatti, è presente una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente che dà atto: "*di aver ritirato copia del presente Modulo interamente compilata in ogni sua parte e comprensiva del Documento di Sintesi*". Dunque la circostanza della mancata consegna del modulo contrattuale è negata dal contenuto della dichiarazione sottoscritta dal ricorrente. In ogni caso, ai fini della prospettazione del ricorrente (fondata sulla prestazione di un consenso non adeguatamente informato), la circostanza sarebbe irrilevante, in considerazione del fatto che la consegna della copia si riferisce ad un momento immediatamente successivo alla prestazione del consenso (cioè successivamente alla sottoscrizione); in merito, poi, a quanto dedotto **sub 3**), cioè alla prospettazione di una dichiarazione negligenza omissiva della Banca (che avrebbe dato atto della possibilità di estinguere, in ogni momento, il finanziamento omettendo, però, di evidenziare la conseguente applicazione di oneri e commissioni), il modulo sottoscritto, sul retro, e precisamente nella parte definita "*documento di sintesi*", indica esplicitamente, in caso di estinzione anticipata, la debenza di oneri e di un "*compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita*". Dunque anche questa previsione, peraltro consueta in questa tipologia di contratti, risulta esplicitata nel documento sottoscritto dal ricorrente; quanto alla circostanza negativa **sub 4** in ordine alla natura facoltativa della copertura assicurativa, si deve osservare come, ancora una volta, la natura "*opzionale*" della polizza risulta indicata sempre nella pagina principale del modulo ove, in chiaro, su fondo scuro, si legge: "*Copertura assicurativa credito (opzionale)*".

In considerazione di ciò, pur prescindendo dall'indagine finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza delle condotte commissive ed omissive denunciate dal ricorrente, in considerazione della presenza, nel modulo contrattuale sottoscritto dal ricorrente, delle informazioni la cui omissione sarebbe costitutiva della responsabilità della Banca, la pretesa del ricorrente non appare passibile di accoglimento.

Con riferimento, infine, a quanto dedotto **sub 5**, la circostanza della mancata consegna, prima della sottoscrizione del modulo di finanziamento sub All. 6, della nota informativa contenente le condizioni generali della polizza assicurativa, risulta nuovamente contraddetta dalla dichiarazione contenuta nel modulo di finanziamento nella quale l'adesione "*alle polizze medesime*" avviene una volta "*ricevuto ed accettato la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive ... (omissis) ... tutto quanto consegnatomi in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione*". Peraltro il contenuto dichiarativo di cui sopra non risulta contraddetto dal fatto che la "*nota informativa e condizioni di assicurazione*" allegate sub All. 7 dal ricorrente siano sprovviste della sottoscrizione per accettazione, posto che il documento (in conformità a quanto riferito nell' addendum "richieste all'arbitro") risulta essere stato richiesto alla, e consegnato dalla, società erogatrice del finanziamento. Con ogni evidenza



è invece presumibile che l'originale della documentazione contrattuale che inerisce il rapporto assicurativo sia nella disponibilità della società emittente la polizza assicurativa. In considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte del ricorrente, della mancata consegna del suddetto documento, risulta senza pregio anche questa specifica censura rivolta alla Banca. In ogni caso, non v'è dubbio che, nell'eventuale assenza di prova della sottoscrizione per accettazione della nota informativa contenente le condizioni generali di polizza il ricorrente potrà, eventualmente, far valere i propri diritti inerenti l'intervenuta sottoscrizione della copertura assicurativa, anche in ordine alla tempestività dell'esercizio del diritto di recesso, nei confronti di quest'ultima.

Ciò premesso, appare evidente l'assenza dei presupposti per confermare la sussistenza di una condotta negligente, di natura informativa, riferita alla odierna resistente.

Solo ad abundantiam, ma per onere di completezza, si deve altresì osservare come, in ogni caso, anche la domanda risarcitoria risulterebbe sfornita del suo elemento costitutivo rappresentato dalla prova dell'intervenuta verifica del danno, che non risulta raggiunta dal ricorrente. Non risulta, infatti, in atti, né è stato semplicemente dichiarato dal ricorrente, che il diritto di estinzione anticipata del finanziamento sia stato da lui effettivamente esercitato. Benché sub All. 8 sia stato prodotto il conteggio delle somme dovute alla finanziaria in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata al 30 luglio 2009 (documento redatto su carta bianca e non già su carta intestata della finanziaria e privo, sotto l'indicazione della denominazione della società, della sottoscrizione del funzionario), tuttavia non è affatto certo, e neppure acquisibile in via presuntiva, che il ricorrente abbia effettivamente esercitato tale diritto. Esercizio che, se in concreto svolto, avrebbe eventualmente determinato, almeno in astratto, il configurarsi di un danno patrimoniale, la cui quantificazione sarebbe stata pari alle somme ulteriori rispetto al capitale finanziato che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere alla finanziaria. In assenza di ciò, non è possibile configurare un danno posto che, ad oggi, il ricorrente risulterebbe godere del finanziamento concluso con la società finanziaria corrispondendo il rateo mensile. Né può essere considerata, a tali fini, una possibile alternativa al finanziamento il fatto che il ricorrente, per rientrare nel fido, avrebbe potuto utilizzare *“denaro già messogli a disposizione da un amico”* (cfr. pag. 1 addendum alle *“richieste all'arbitro”*). La circostanza risulta infatti solo menzionata, per nulla circostanziata e tantomeno supportata da riferimenti di natura documentale.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO